GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2021

TRASPARENZA E QUALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA PROVA DELLA PANDEMIA

DOTT.SSA DANIELA GUARENGHI – Referente Aziendale Privacy Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

DOTT.SSA CARMELA GIANNINO — Referente Aziendale Privacy Azienda USL di Parma







PREMESSA

UN DELICATO BILANCIAMENTO TRA INTERESSI: LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E LA TRASPARENZA

La trasparenza: origine di un principio, finalità e applicazioni nella PA

- UN PRINCIPIO CHE AFFONDA LE RADICI NEL DETTATO COSTITUZIONALE: gli artt. 97 e 3 della Costituzione;
- LA CONCRETIZZAZIONE DI UN PRINCIPIO NELLA legge 7 agosto 1990 n. 241: art. 1, I comma;
- L'EVOLUZIONE DELLA TRASPARENZA NELLE VARIE FORME DI ACCESSO:
- 1. Accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 eseguenti della L. 241/90 («Accesso documentale")
- 2. Accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza (D.Lgs. 33/2013)
- 3. Accesso civico generalizzato previsto dall'art. 5, comma comma 2 del decreto trasparenza (con le modifiche ad opera del D.Lgs. 97/2016)

Trasparenza e privacy – un delicato rapporto

- L'ACCESSIBILITÀ TOTALE TRA RISCHI E INTERESSI CONTRAPPOSTI;
- LA «TRASPARENZA» NEL GDPR: TRA DIRITTO ALL'INFORMAZIONE (Artt. 13 e segg. RGPD) ED EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO (Artt. 15 e segg. RGPD);
- IL PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY E "L'ETICA DELLA RESPONSABILITÀ DEI TITOLARI DEL TRATTAMENTO" ATTRAVERSO LA TRASPARENZA (CAPO IV DEL RGPD);
- LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI COME LIMITE NELLE DIVERSE FORME DI ACCESSO

ALLA RICERCA DI UN EQUILIBRIO

- IL SUPPORTO INTERPRETATIVO delle LINEE GUIDA ANAC: Determinazione n.1309 del 28 /12 /2016;
- L'APPORTO DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: Provvedimento 15 dicembre 2016 [doc web 5860807].

L'ANALISI DEI CASI CONCRETI:

Un caso di bilanciamento tra contrapposti interessi in tempo di pandemia



CASO PRATICO

Richiesta di accesso civico rivolto sia ad AUSL che AOU di Parma: numero personale obiettore e non obiettore in servizio distinto per ruolo professionale (art. 9 L. 194/78)




- ISTANZA: la legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione
- **ISTRUTTORIA**
- RISCONTRO DEGLI ENTI: entro 30 giorni
- RICHIESTA DI RIESAME: nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'ufficio detentore dei dati, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, comma 7, D.Lgs. 33/2013
- VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIESAME (RPCT)
- RISCONTRO: entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

Quali i diritti in gioco?

- diritto all'autodeterminazione delle donne;
- 2. diritto di chiunque di **conoscere** l'azione amministrativa;
- 3. diritto di chi sceglie l'obiezione di coscienza a **non subire un pregiudizio.**

Esigenze contrastanti e necessità di bilanciamento



! L'accesso civico generalizzato trova eccezioni e limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).



PRIMO RISCONTRO ALL'ASSOCIAZIONE

Dati numerici complessivi distinti fra personale medico e personale di comparto

- Solo il numero di obiettori -



RICHIESTA DI RIESAME PER ACCESSO CIVICO

L'associazione rivolge la richiesta di riesame al RCPT: richiesta numero di personale obiettore e non obiettore, con suddivisione dei dati per figura professionale e con precisa indicazione delle strutture di appartenenza.

Nuova analisi e controllo dei dati – verifica delle criticità:

- <u>Dato numerico troppo esiguo</u> (identificabilità del personale obiettore violazione dell'art. 5 bis D.Lgs. 33/2013);
- <u>Univocità della scelta</u> ad es n. 2 anestesisti presso una specifica articolazione aziendale entrambi obiettori (estrema identificabilità del personale obiettore violazione dell'art. 5 bis D.Lgs. 33/2013)

IDENTIFICABILITÀ

Si considera **identificabile** la persona fisica alla cui identità si risale incrociando più dati; secondo il GDPR è identificabile la persona cui si arriva dalla combinazione di più informazioni, anche provenienti da terzi, che permettono di distinguere una persona dal gruppo: ad esempio l'identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale e sociale.

PERSONA IDENTIFICABILE



IDENTIFICABILITÀ

• Un esempio pratico che avrebbe dovuto comportare il bilanciamento del diritto di cronaca, da una parte, e la tutela dei diritti e delle libertà delle persone dall'altra. L'articolo di giornale «incriminato» riguarda un caso di violenza sessuale che riportava dati idonei a identificare la vittima, come il lavoro svolto, la descrizione dei luoghi, l'età: con queste informazioni la vittima diventa identificabile ("Garante doc. web. 9065775 - prov. 29.11.2018 n. 486"). Siamo in presenza della rivelazione di un dato personale sensibile e il Garante sanziona il giornale che ha pubblicato le informazioni che consentono di risalirvi.

Le valutazioni condivise da RCPT e Direzioni sanitarie conducono – attraverso la necessaria ponderazione dei diritti di tutti gli interessati – ad una precisa scelta di metodo:

Limitatamente alla risposta fornita da AUSL (per AOU tali elementi critici non sussistevano) l'accorpamento dei dati relativi ai consultori territoriali ha consentito di fornire una risposta esaustiva — nel senso della garanzia di effettività delle prestazioni — e, al contempo, rispettosa dei diritti degli obiettori.

"Non ci sono più alibi, privacy e trasparenza oggi possono convivere»

Intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali (di Thomas Mackinson,"Il Fatto Quotidiano", 17 luglio 2018)

